

EMERGENZA CORONAVIRUS

RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU' FREQUENTI

In questa pagina sono riportate, in sintesi, le risposte alle domande più frequenti concernenti i provvedimenti che si stanno susseguendo in materia di Coronavirus.

release del 3 maggio 2020 ore 18:30 - pag. 1/4



Gli alberghi sono obbligati a sospendere la propria attività?

NO. Di norma, gli alberghi (attività classificate con codice Ateco 55.1) non rientrano tra i soggetti le cui attività sono state sospese. Possono dunque continuare a svolgere la propria attività, ma esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi secondo le previsioni normative vigenti. Va peraltro segnalato che in alcuni territori sono stati adottati provvedimenti più restrittivi.

(fonte: *Federalberghi, circolari n. 74, n. 75, n. 80, n. 120, n. 147 e n. 186 del 2020; DPCM 26 aprile 2020; Presidenza del Consiglio dei ministri, FAQ Turismo fase 1*)



Il ristorante e il bar dell'albergo devono chiudere?

NO. Possono rimanere aperti per somministrare alimenti e bevande esclusivamente in favore dei propri clienti e nel rispetto di tutte le precauzioni di sicurezza vigenti.

(fonte: *Federalberghi, circolare n. 75 del 2020; Presidenza del Consiglio dei ministri, FAQ Turismo fase 1*)



Gli alberghi possono sospendere la propria attività?

Resta ferma, per le strutture ricettive, la possibilità di decidere autonomamente di osservare un periodo di chiusura, nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti.

(fonte: *Federalberghi, circolare n. 75 del 2020*)



Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?

Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono ricompresi tra le situazioni di necessità gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento ed il distanziamento e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza: Pertanto fino al 17 maggio 2020, senza i comprovati motivi, nessuno può entrare in Italia, uscire dall'Italia, o spostarsi all'interno dell'Italia.

(fonte: *articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020*)



FEDERALBERGHI
Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo

WWW.FEDERALBERGHI.IT



WWW.ITALYHOTELS.IT